


Bollettino ufficiale dell'UNEBA
Unione Nazionale
Istituzioni e Iniziative
di Assistenza Sociale

nuova

anno XXXVI - n. 3 - 2010
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1 comma 2 e 3, Roma

proposta



3 - FAMIGLIA ED EMERGENZA EDUCATIVA
.....

4 - “A VOI DONNE, GRAZIE!”
.....

6 - UNA STORIA DA SCRIVERE INSIEME
.....

8 - COME FILUMENA MARTURANO
.....

9 - LA MATERNITA' E IL LAVORO
.....

11 - DIFENSORE CIVICO: KAPUTT
.....

14 - LA MALATTIA SOSPENDE LE FERIE? NON SEMPRE
.....

16 - RSA IN PROVINCIA DI VARESE: QUALI SVILUPPI?
.....

18 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
.....

**19 - NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA-
CONSULENZA**
.....

24 - COLPO D'ALA- 8 MARZO: RISERVATO ALLE DONNE
.....



Foto di copertina

Un'immagine della scuola paritaria parificata “Elena Guerra”, presente da 60 anni nel quartiere Aurelio (XVIII Municipio) di Roma per iniziativa della Congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo.

L'attività didattica di scuola primaria e dell'infanzia è supportata dai servizi di pre e dopo-scuola, da corsi di musica, informatica, sport e teatro, da visite culturali e da incontri formativi per educatori e genitori.

FAMIGLIA ED EMERGENZA EDUCATIVA

di d. Antonio Mastantuono *

1. L'EDUCAZIONE: UN CANTIERE APERTO...

«Un tribunale condanna i genitori dei ragazzi minorenni responsabili di violenze su una ragazzina al pagamento dei danni asserendone la responsabilità per la mancata educazione dei figli al rispetto degli altri ed al valore dei sentimenti». E' la "notizia" di questi giorni: si è di fronte ad una sentenza innovativa ed esemplare, non per l'ovvio fatto che dei genitori siano chiamati a rispondere dei comportamenti dannosi dei figli minorenni, ma per aver posto l'accento sulla responsabilità educativa cui sono venuti meno, oltre che sul fatto che in una società che bada solo al denaro, l'obbligo di un esborso consistente (450.000 euro) appare ai giudici come elemento capace di indurli a prendere coscienza delle proprie mancanze educative.

Ed è un ennesimo episodio che richiama l'attenzione su quella che ormai comunemente si definisce come "emergenza educativa", sulla quale la Chiesa da tempo invita a riflettere, ponendola al centro delle sue responsabilità pastorali nei confronti in primo luogo della famiglia che sembra aver perso ogni capacità di adempiere a questo suo ruolo primario e che appare perciò fortemente bisognosa di aiuto per riuscire a rimettere la barra a dritta insieme con tutte le altre agenzie educative in altrettanto palese difficoltà. Sotto l'aspetto educativo, le giovani generazioni hanno bisogno di adulti che trasmettano loro modelli di riferimento, integrando ed arricchendo le relazioni affettive ed educative. I giovani hanno bisogno di vivere ed agire, di accogliere ed essere accolti, di trovare non soltanto un mondo di cose e di informazioni, ma uno spazio di esperienza che dia senso e rilievo alla loro autonomia ed una direzione ai loro compiti di sviluppo. Tramite il linguaggio dell'accettazione gli adulti possono incoraggiare il processo di crescita che porta i giovani al passaggio dalla dipendenza all'autonomia e getta le basi per uno sviluppo sereno delle loro potenzia-

lità. I giovani hanno bisogno di testimoni credibili con cui confrontarsi per trovare la propria strada nel mondo, hanno bisogno di adulti che sappiano "compromettersi" nella relazione educativa, hanno bisogno di adulti che sappiano aprire le porte del futuro perché sogni, desideri, progetti possano trovare dimora. Gli adulti sono chiamati ad un arduo compito educativo: incrementare il dialogo intergenerazionale, affrontare in modo costruttivo i conflitti, offrire sostegno nei momenti di difficoltà. La capacità dell'adulto di riformulare la comunicazione educativa è la premessa indispensabile per la transizione delle giovani generazioni verso la vita adulta. "Educare significa", infatti, "consegnare ciascuno alla libertà delle sue scelte, alla sua vita, alla sua originalità, alla sua storia: solo dove vi sia il senso maturo della persona è possibile questa dedizione vissuta per consegnare ciascuno a se stesso". Se educare vuol dire trasmettere, comunicare e testimoniare, in modo credibile ed efficace, ragioni per vivere in maniera significativa, uno degli aspetti più preoccupanti dell'attuale emergenza è la distanza tra la domanda di ragioni per vivere – che non viene mai meno – e le risposte che a questa domanda vengono fornite. Di fronte a tale compito si fa sempre più pressante la richiesta di coniugi e genitori di una formazione che li qualifichi sempre più come educatori.

Molteplici le risposte a tali richieste: comunità ecclesiali, assessorati alle politiche sociali, istituti scolastici, associazioni... offrono percorsi strutturati tesi alla formazione dei genitori attraverso l'approfondimento di temi educativi e l'impiego delle metodologie attive. Ma (c'è sempre un *ma* che rimanda oltre!) poiché educare – e l'abbiamo sottolineato – è qualcosa di più della semplice gestione di tecniche relazionali o dell'insegnamento di contenuti teorici, l'evento educativo chiede che la relazione si sostanzi di significati essenziali, idonei ad illuminare il progetto educativo che la famiglia ha su di sé.

Una famiglia che, oggi, appare "smemora-



“A VOI DONNE, GRAZIE!”

Grazie a te, *donna-madre*, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita.

Grazie a te, *donna-sposa*, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita.

Grazie a te, *donna-figlia* e *donna-sorella*, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza.

Grazie a te, *donna-lavoratrice*, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del «mistero», alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità.

Grazie a te, *donna-consacrata*, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta «sponsale», che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura.

Grazie a te, *donna*, per il fatto stesso che sei *donna!* Con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisce alla piena verità dei rapporti umani.

Il mio *grazie* alle donne si fa pertanto *appello accorato*, perché da parte di tutti, e in particolare da parte degli Stati e delle istituzioni internazionali, si faccia quanto è necessario per restituire alle donne il pieno rispetto della loro dignità e del loro ruolo.

In proposito non posso non manifestare la mia ammirazione per le donne di buona volontà che si sono dedicate a difendere la dignità della condizione femminile attraverso la conquista di fondamentali diritti sociali, economici e politici, e ne hanno preso coraggiosa iniziativa in tempi in cui questo loro impegno veniva considerato un atto di trasgressione, un segno di mancanza di femminilità, una manifestazione di esibizionismo, e magari un peccato!

Sì, è l'ora di guardare con il coraggio della memoria e il franco riconoscimento delle responsabilità alla lunga storia dell'umanità, a cui le donne hanno dato un contributo non inferiore a quello degli uomini, e il più delle volte in condizioni ben più disagiate. Penso, in particolare, alle donne che hanno amato la cultura e l'arte e vi si sono dedicate partendo da condizioni di svantaggio, escluse spesso da un'educazione paritaria, esposte alla sottovalutazione, al misconoscimento ed anche all'espropriazione del loro apporto intellettuale.

Della molteplice opera delle donne nella storia, purtroppo, molto poco è rimasto di rilevabile con gli strumenti della storiografia scientifica.

Auspico dunque, carissime sorelle, che si rifletta con particolare attenzione sul tema del *genio della donna*, non solo per riconoscerci i tratti di un preciso disegno di Dio che va accolto e onorato, ma anche per fare ad esso più spazio nell'insieme della vita sociale, nonché di quella ecclesiale.

Giovanni Paolo II

Lettera alle donne, 29 giugno 1995



nuova
proposta

4

ta”: ha perso, infatti, la *memoria familiare*, cioè la trasmissione degli affetti; ha perso la *memoria sociale*, cioè la trasmissione dei valori; ha perso la *memoria cristiana*, cioè la trasmissione della fede.

Al di là delle motivazioni sociologiche che a tale situazione soggiacciono, resta da prendere atto della frattura, all'interno della famiglia, tra la dinamica affettiva, che permane positiva e forte, e la dimensione culturale, che in genere è estranea o conflittuale. Ma, se la famiglia è un ponte affettivo, non si può fare a meno di chiedersi, in particolare, quale peso o rilevanza affettiva ab-

bia l'esperienza di fede per le famiglie oggi. Sembrerebbe, infatti, che affettivamente la fede non sia ritenuta un bene, visto che non se ne verifica la trasmissione attraverso il ponte affettivo, altrettanto quanto non passano per altre vie i valori culturali. Se, dunque, nella famiglia i valori religiosi sono affettivamente deboli o addirittura inesistenti, non si può non guardare con preoccupazione alle future maggiori difficoltà che questa frattura generazionale finirà per creare anche sul fronte educativo più allargato. Chi educerà a vere relazioni interpersonali? Chi intesserà trame di rapporti “nutrienti”



ove si impari l'alfabeto dell'essere e del bene? Dove sarà possibile costruire una cultura della responsabilità e della solidarietà? È, infatti, solo la famiglia il contesto affettivo, di apprendimento e di esperienza, in cui il soggetto costruisce la propria identità e la propria capacità di mettersi in relazione con gli altri, sperimentando e imparando la tenerezza, la reciprocità, l'amore, il perdono. È solo attraverso l'esperienza concreta delle relazioni familiari che è possibile vivere tanto l'esperienza di fede – imparando a conoscere il messaggio evangelico – quanto – attraverso la possibilità concreta di accettarsi e capirsi tra diverse generazioni e tra generi diversi – l'apertura all'ospitalità e all'accoglienza, segno di responsabilità e solidarietà.

2. PER COMINCIARE A RICOSTRUIRE: UN'ESPERIENZA

Tante perciò le iniziative delle comunità parrocchiali in questa direzione, come quella che, nel proporre una serie di incontri, invita "genitori e figli insieme" a "crescere nell'amore" nell'intento di "dare alle famiglie un'occasione per riflettere sui bisogni di bambini e adolescenti e sulle modalità con cui accompagnarli nel loro cammino verso l'età adulta e, superando il senso di solitudine che sempre più caratterizza l'esperienza della 'genitorialità', offrire a mamme e papà un'opportunità di apprezzare la possibilità di confrontarsi rispecchiandosi nelle parole degli altri" ed insieme "offrire agli adolescenti un'occasione per riflettere sulla scoperta di se stessi come soggetti creati dall'amore e chiamati a tessere nella propria vita una tela d'amore con se stessi e con gli altri" (Parrocchia B. M. Vergine delle Grazie, in Larino, gennaio-giugno 2009). Proposta che nasce dalla consapevolezza che l'emergenza edu-

cativa è dovuta sì ad una cultura che porta a dubitare del significato della persona umana, della verità e del bene", ma anche alla fragilità degli educatori ed allo svilimento della famiglia. Una "famiglia – infatti – che si disgrega non è più un punto di riferimento affettivo, anzi strumentalizza affettivamente i figli". Allo stesso modo che la scuola – se squalificata e demotivata nella propria funzione educativa, proprio da genitori pavidi, o seguaci di un'illusoria idea di libertà – perde il suo fondamentale ruolo di soggetto deputato a pensare e progettare l'educazione. Se, infatti, per educazione si intende un progetto totale di vita comprendente le forme culturali, i mezzi e il metodo adatti per attuarlo lungo il corso dell'esistenza, la prima preoccupazione non deve essere quella di fornire delle conoscenze, ma quella di orientare al senso della vita, all'accoglienza delle domande fondamentali presenti nel cuore dell'uomo. È questa la prima e fondamentale condizione per elaborare una progettualità educativa, aperta a tutti e finalizzata ad apprendere "il mestiere di uomo".

3. RIMETTIAMO LA COMUNITÀ AL CENTRO

Di fronte ad un simile compito, nel contesto di crisi educativa che caratterizza l'oggi, di fronte alle difficoltà cui vanno incontro individualmente le diverse agenzie educative, appare, allora, essenziale recuperare il senso della coralità, della corresponsabilità, usando il paradigma della "comunità educante" che è il luogo vitale in cui si colloca chi deve essere educato e dalla quale trae la forza interiore e gli indirizzi portanti della propria crescita. Sarà solo così che, riuscendo ad acquisire, gradualmente, maggiore consapevolezza ed intenzionalità nei confronti del proprio compito, tutte le agenzie coinvolte nel dialogo e nel servizio educativo potranno potenziare l'efficacia dei propri interventi, intorno ad una parrocchia che deve accettare di divenire cuore pulsante, motore di ricerca, circuito che crea connessioni significative fra le azioni promosse all'interno della realtà sociale.

Solo così la famiglia non si sentirà più sola e totalmente impari rispetto ad un compito educativo che una società sempre più complessa ed in rapido divenire rischia di far apparire non più affrontabile.

*Parroco in Larino (CB)



UNA STORIA DA SCRIVERE INSIEME

di Francesco Gallo *

In un momento storico in cui, da più parti, si indicano con insistenza e ossessione le diversità e gli ostacoli relativi al “fare” ed “essere” famiglia, il rischio crescente dell'emarginazione, l'assottigliamento e il calo numerico delle reti sociali, l'impoverimento economico delle famiglie, la fatica dell'educare tanto da parlare di “emergenza educativa”, il disagio del vivere nella quotidianità in una società che si esprime con legami liquidi, è necessario proteggere la funzione di soggetto e capitale sociale propria delle famiglie, anche delle famiglie vulnerabili che pur nella difficoltà continuano ad essere riferimento della persona ed in particolare del minore. Tutto ciò cercando, fra l'altro, forme di prossimità fra famiglie che ricordino a tutti che non si fa famiglia da soli, e che, per sostenere la crescita dei bambini nel loro essere soggetti di relazione prima di tutto, le famiglie, tutte le famiglie, hanno bisogno di luoghi dove connettersi e fare positive esperienze di relazione, solidarietà e cittadinanza attiva.

Il ben-essere del bambino, del ragazzo e della persona in genere, la sua crescita e maturazione dipendono molto dalle risorse personali unite a quelle messe a disposizione dalla sua famiglia e dalla comunità in cui vive. Per poter crescere e svilupparsi adeguatamente, il minore necessita di un ambiente familiare sano e positivo che prima di tutto dovrebbe essere quello della sua famiglia naturale. Oggi però, nella nostra società sono molte le famiglie che attraversano momenti difficili e che non riescono a prendersi cura dei loro figli in maniera adeguata. E' a questo punto che la comunità può dare appoggio attraverso interventi educativi, psicologici, sociali o diventare anche supplementiva ad una genitorialità che trova difficoltà ad essere adeguata.

UNA RISORSA TEMPORANEA

L'affido familiare allora diventa mezzo per una risposta temporanea di altre famiglie e della comunità che accolgono il bambino fino a che i suoi genitori non abbiano superato le difficoltà origine dell'allontanamento anche parziale dalla sua famiglia.

E' questo dell'affido familiare una risposta/strumento che tutte le Regioni italiane considerano molto importante e nei confronti del quale ci si sta impegnando in termini di promozione su tutto il territorio nazionale.

Infatti, **l'affido familiare è una delle opportunità per il minore, per le famiglie stesse e per tutta la comunità.** E' un atto responsabile di solidarietà verso un bambino o un ragazzo e la sua famiglia di origine che comporta un impegno allo stesso tempo sociale da parte della comunità, che si esprime attraverso l'intervento formale dei servizi pubblici e l'attivazione delle reti e delle associazioni presenti nel territorio, e personale, che si esprime attraverso l'intervento di una famiglia affidataria.

L'affido familiare persegue **due obiettivi di**

base profondamente interconnessi tra loro. Il primo è quello di offrire ai genitori naturali l'opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà; il secondo è quello di far sperimentare ai minori un ambiente di crescita aggiuntivo che possa contribuire ad aumentare la qualità della loro vita e a sostenere la loro crescita.

Come coordinamento delle Regioni italiane crediamo che sia uno strumento da privilegiare in quanto rappresenta una delle forme di **contrasto al perdurare di una cultura istituzionalizzante** ed è una rilevante alternativa al collocamento in comunità. E' per sua natura temporaneo ed ha valore in quanto strumento per permettere il ritorno del bambino o ragazzo nella famiglia di origine una volta che questa abbia superato le sue difficoltà; esso include sempre nel progetto di intervento la famiglia di origine e valorizza la dimensione dell'accoglienza familiare.

UNA STORIA DA SCRIVERE INSIEME

L'affido familiare è centrato su un rapporto aperto e chiaro con la famiglia affidataria considerata risorsa e partner insostituibile di tutto il processo e dà valore al territorio di appartenenza del bambino o del ragazzo di modo che i suoi legami sociali vengano al tempo stesso mantenuti e arricchiti. In questa esperienza dinamica, c'è la possibilità di crescita e la condizione favorevole per il minore, compreso nel suo universo relazionale, di fortificarsi e sperimentare un legame affettivo “buono”, non alternativo, ma complementare a quello con i genitori naturali. Tutto ciò diventa una “opportunità” per il minore e la sua famiglia di origine di scrivere un'altra storia, e può consentire alla famiglia di origine di fare dei passi verso la riqualificazione delle proprie competenze parentali. Diventa, inoltre, una “opportunità” per la famiglia affidataria e per tutta la comunità che possono crescere nel “Familiare” e cioè in una mentalità di relazioni cooperative e fiduciarie che producono quello che è chiamato “capitale sociale relazionale”. Di fatto l'affido pretende una opzione sulla centralità delle Relazioni, promuovendo la famiglia quale soggetto fondante e fondamentale per tutta la comunità ... un lavoro per permettere il mantenimento delle relazioni tra il minore e la sua famiglia anche se questa ha delle difficoltà, favorendo così una risposta ai bisogni del minore che tenga conto dei suoi mondi vitali, della scuola, del vicinato, delle amicizie... delle reti sue e della sua famiglia.

L'affido inoltre pretende una opzione culturale nello sviluppo dei flussi informativi, incrementando un'azione tesa a promuovere la circolarità delle informazioni, segnalazioni, trasmissione di dati costanti tra Enti Locali, Aziende Socio Sanitarie, Regione, Organi Giudiziari, famiglie...con un coinvolgimento attivo di tutti i protagonisti, pubblici e privati, nella “definizione di significati e di percorsi comuni e condivisi” e accompagnando quanto si realizza con la costante ricerca di forme di raccordo istituzionali, attraverso la firma di protocolli di intesa favorendo una formazione/azione continua degli operatori e definen-



nuova
proposta

do un quadro comune per tutte le attività che riguardano la protezione del minore.

OFFERTA PERSONALIZZATA

L'affido pretende, nuovamente, una diversificazione e personalizzazione dell'offerta. Infatti, diverso è parlare di **affido familiare alla famiglia allargata** o di **affido etero familiare** o di **affido diurno** o ancora di **affidamento di neonati**, **affidamento di minori stranieri**, **affidamento di minori disabili** o di **progetti di autonomia per ultra-18enni**. Per questo lo sforzo di tutti, del Ministero, delle Regioni, degli Enti Locali nel voler promuovere questo strumento anche in termini culturali è molto apprezzabile, poiché l'affido familiare è prima di tutto un modo di pensare e di essere; un modo di percepire e valorizzare le persone e le loro relazioni per quello che esse sono, fondamentali per il benessere del tessuto sociale e di tutta la comunità.

E' in qualche misura, pur lavorando per la protezione dei minori, mettere in moto politiche per e con la famiglia, promuovendo politiche non di tipo assistenzialistico, ma politiche di promozione dove la comunità può trovare risposte per i suoi soggetti più deboli con il concorso di tutte le forze in campo ed in particolare delle famiglie che a volte possono essere la risposta più efficace.

L'opzione dell'affido comporta, che lo si voglia o meno, la scelta di un "welfare di comunità". Viene qui prospettato quello che da Pierpaolo Donati è chiamato "welfare societario plurale", un welfare non soggetto alla dominanza dei principi redistributivi (dello Stato) e del profitto (di mercato), bensì capace di valorizzare il benessere sociale come prodotto ed espressione di capacità, forme organizzative e progetti associativi pensati e svolti in collaborazione con le stesse famiglie.

Welfare (ben-essere) costruito non individualmente, né attraverso procedimenti burocratici o mercantili, ma mediante le stesse relazioni tra attori sociali diversi. "Plurale" perché esiste e viene riconosciuta una diversità e varietà di attori tutti da avvalorare nelle loro specifiche funzioni: il benessere dei minori e delle famiglie non è più solo una responsabilità dello Stato e dei suoi apparati amministrativi, e neppure un compito del mercato.

TANTI ATTORI CHE NON RECITANO A SOGGETTO

Vengono invece riconosciuti come attori di welfare anche le molteplici organizzazioni del terzo settore e i soggetti del quarto, costituito dalle famiglie e dalle reti sociali ad esse connesse.

"Societario" significa che il benessere va pensato-progettato-costruito-erogato-valutato, mediante una logica che consiste nel rendere simmetrici e interattivi i vari attori e i loro scambi interni ed esterni. Il ben-essere diventa così il prodotto "societario" della combinazione della pluralità di queste sfere sociali e delle loro modalità specifiche di azione. Il welfare societario plurale si associa alla logica sussidiaria orizzontale in quanto tende ad accreditare e valorizzare il diritto allo sviluppo e all'affermazione delle capacità peculiari di ogni attore che partecipa alla rete del welfare, predisponendo servizi alla famiglia che



ne sostengano la solidarietà interna ed esterna lungo l'asse dei sessi e delle generazioni.

Ciò potrà portare molto frutto all'interno delle nostre comunità infatti:

- Emerge una logica che individua come obiettivo la creazione di un tessuto di relazioni sociali affidabili (capitale sociale) capaci di "rianimare" un territorio tendenzialmente in crisi di socialità. Sono le relazioni ad essere "attivate", più che gli individui. I beni che definiscono questo welfare, appaiono dunque come "relazionali", cioè come generati e fruiti insieme dai partecipanti alla rete.
- La tendenza culturale che compare esprime un interesse fortissimo verso la "personalizzazione" dei servizi, dove accanto alla ricerca di azioni le più adeguate possibili al bisogno individuale, tiene sempre conto anche del contesto sociale in cui si opera.
- Qui la persona, il minore, è sempre pensato come in situazione, come posto in uno spazio-tempo fatto di relazioni.

A conclusione è doveroso mettere in risalto la necessità tra Ministero, Regioni, Enti Locali di costruire una sia pur piccola trama che possa fungere da riferimento per tutti e da indicazione per arrivare ad un livello minimo sui significati dei termini, sulle procedure, sulle azioni, sulle garanzie... dell'affido.

Le Regioni stanno investendo su quest'ambito anche se sono tante le forme e le diversità: credo che la valorizzazione delle specificità possa essere una ricchezza; gli scambi tra operatori possono dare occasione per questo reciproco riconoscimento delle peculiarità. Uno dei temi su cui le Regioni hanno bisogno di confronto e di linee di indirizzo comuni è soprattutto quello del rapporto con l'Autorità Giudiziaria e su questo le Regioni avrebbero desiderio di essere sedute assieme al Ministero intorno a un tavolo di riflessione comune.

* Dirigente Servizio Famiglia Regione Veneto



nuova
proposta

COME FILUMENA MARTURANO

di Eddi Roni e Elisabetta Falcetti

La maternità comporta sempre un forte investimento affettivo e grandi cambiamenti nella vita della donna. In effetti secondo Stern la madre parallelamente a ciò che avviene fisicamente vive anche una “gestazione mentale”, intesa come un complesso lavoro psichico tramite il quale si prepara ai profondi cambiamenti che questa creatura porterà nella sua vita di donna. Durante la gravidanza la donna immagina questo figlio che tiene in grembo, spera che sia sano, che stia bene, che sia sereno, fa dei progetti su di lui e su sé stessa. Si crea delle rappresentazioni mentali di sé come madre, e si domanda come cambierà la sua vita di coppia, lavorativa e sociale dopo la sua nascita. Quando poi questa creatura viene al mondo la donna deve confrontarsi con il bambino reale che piange, che assorbe grande energia, che dà tanta gioia ma che richiede anche tanto impegno e fatica. Deve confrontarsi con sé stessa, con i fantasmi del suo passato, con il suo essere figlia prima che madre, deve riconsiderare sé stessa come donna e compagna e tutto ciò in un momento di grande fragilità e stanchezza fisica e psicologica. Tutto ciò in assenza di un rapporto di coppia solido e di una rete familiare e sociale supportata e contenitiva può determinare l’insorgere di aspetti depressivi rilevanti e in casi estremi può generare anche un grande e violentissimo “odio”, per cui una madre può arrivare perfino ad uccidere il proprio figlio. “Essere madre” in ogni caso non protegge la donna dalla possibilità di far male al proprio bambino e questo viene confermato da numerose ricerche pubblicate sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. La situazione più grave di uccisione del proprio figlio avviene sempre a causa di un conflitto lacerante tra il dentro ed il fuori della personalità della madre: una esteriorità perfetta, come immagine pubblica, ed una interiorità malata, nel proprio privato domestico ed affettivo (*“Le madri che uccidono”* di Marco Cannavicci).

FAVOLE E NINNENANNE

Quello che unisce madre e figlio è un legame ambivalente e su questa ambivalenza

sono state costruite molte fiabe; in ciascuna cultura sono presenti ninne-nanne che spiegano questa ambivalenza; una ninna-nanna di molti anni fa dice “din don campanòn, ah che te buto dal balcòn”

(Din don del campanile, ah che ti butto dal balcone).

La cronaca ci pone sempre più spesso di fronte a casi di madri che uccidono, mostrando un fenomeno in costante aumento che nel decennio 1993-2003 in Italia sono cresciuti del 41% rispetto al decennio precedente, all’interno del numero complessivo degli omicidi che è invece rimasto sostanzialmente invariato. A questi dati si aggiungono poi i casi in cui la depressione materna non sfocia in tragedia ma lede gravemente lo sviluppo del bambino e l’equilibrio familiare.

Per la cultura italiana la figura e il ruolo della donna/madre/mamma è “sacra”. La donna non solo deve accettare la modificazione del proprio corpo per contenere e proteggere il bambino, sopportare il travaglio fisico per portare alla vita un altro essere umano - possibilmente senza epidurale, perché in Italia vige ancora l’idea che occorre partorire con dolore e che ridurlo non sia una priorità - ma deve culturalmente anche prendersi cura del neonato, e deve naturalmente sacrificare il suo tempo, il suo spazio, le sue relazioni, il suo lavoro, la sua carriera, i suoi affetti. Tutto questo rientra per la maggior parte delle persone nella normalità, nella ovvietà, nella gratuità dell’amore. La donna accetta tutto questo perché è nel suo codice culturale genetico, perché è sempre stato così nel passato, perché appartiene alla storia naturale e culturale della vita dell’uomo. Allora abbiamo donne che per difendere i propri figli hanno lottato, si sono umiliate, hanno combattuto, si sono prostitute, sono fuggite, sono morte di stenti, tutto per proteggere i loro figli e/o per garantire loro la sopravvivenza e una vita decorosa. E se questo ha significato il loro annientamento, la loro mortificazione, il loro sangue, è andato bene lo stesso, perché una donna prima di essere un individuo come tutti è una madre. Ogni volta che una madre nuoce gravemente alla salute del proprio figlio o minaccia la sua vita



LA MATERNITÀ E IL LAVORO

di Marina Corradi *

Signora Ministro, si prenda il tempo più bello.

«Neppure un giorno a casa», promette sorridendo il ministro Mariastella Gelmini, annunciando la sua prossima maternità. È la tendenza fra le nuove madri professioniste o dirigenti, superimpegnate in un lavoro che le appassiona, e in grado di pagare le migliori tate: «Neppure un giorno a casa».

Libere di fare come preferiscono. Tuttavia, però, vorremmo solo dire a queste donne, in amicizia, una cosa: vi perdetevi, in quest'ansia di tornare a "produrre", qualcosa di molto grande. Vi perdetevi le vostre ore più belle. È un privilegio ormai, in questi tempi di precariato, potersi concedere di fermarsi per un figlio. È quasi un lusso. Ma a mia figlia, quando sarà grande, direi: prenditi tutto il tempo che puoi, consuma questi giorni in pace. Guardati, abbracciati il tuo bambino. Queste ore non torneranno.

Prenditi il tempo di stringertelo addosso: guarda come istintivamente ti si rannicchia fra le braccia, cercando ancora l'eco del battito del tuo cuore. Guardalo, e lasciati riempire di stupore: nove mesi fa non c'era, e ora è un uomo. Non è sbalorditivo? Germinato da un seme invisibile. Perfetto, e sì che tu di lui non avresti saputo fare neanche un capello. Trattieni il fiato: quel tuo figlio

fra le braccia, è un mistero.

Annusalo: sa di latte, di cucciolo. Ma già fra pochi giorni il suo sguardo si illuminerà incontrando i tuoi occhi. Non lasciarti rubare quello sguardo da nessuno. Niente vale quel suo primo riconoscerti, quel tacito dirti: eri tu, quel buio morbido che mi abbracciava. Guardalo. Guardagli le mani, così incredibilmente piccole; e senti come afferra e stringe forte il tuo dito, come ci si avvinghia. Impara come lo calma la tua voce, e come la ninna nanna che ti cantava tua madre, trent'anni dopo, naturalmente ti torna alla memoria. Guardalo ancora. A chi somiglia? Ritrovargli negli occhi lo stesso cipiglio di tuo padre, o nei capelli il rosso fulvo di un nonno che neanche hai conosciuto. I geni che arcanamente si declinano, memori, nel tuo bambino. E lui, lui che – è straordinario – è te, e insieme l'uomo che ami.

Piange. Ha fame a tutte le ore. Ti avranno detto: un figlio, che fatica. Ti avranno detto delle notti in bianco. Vero, ma non si parla mai del resto: di cos'è, di quanto è grande stringersi addosso questo piccolo straniero. Se la fa addosso, urla, ha bisogno di tutto. Ma te ne innamorerai pazzamente. Non perdere i primi giorni di un grande amore.

Succhia, avido, e poi crolla addormentato. Tientelo stretto ancora un momento. Fermati a sco-

prire con meraviglia che ogni uomo al mondo è stato, un giorno, come tuo figlio stanotte: un bambino inerme fra le braccia di una donna. Ognuno, pensa: tutti i guerrieri e tutti i soldati, e gli assassini e gli eroi, tutti i morti di tutte le guerre del mondo sono stati, un giorno, uguali a tuo figlio stanotte: come lui innocenti, come lui abbandonati. Se lo capisci, non guardi più agli altri come prima. Sei quasi sottilmente cambiata. È un'altra donna, quella che incroci allo specchio con quel neonato fra le braccia. Come avendo per un istante sperimentato cos'è, la misericordia; che vuol dire, in ebraico, "amare con viscere materne".

Gusta gli attimi, non avere fretta, contempla ciò che ti è accaduto. Hai avuto un dono. Esserne felice è già il principio di una gratitudine. (E chi è grato, è lieto).

Questo dirò a mia figlia, quando sarà grande. Le dirò che il lavoro è una cosa bellissima, è una cosa importante. Ma non lo è tanto da rinunciare ai primi mesi con tuo figlio. Sono tuoi, ti appartengono. Sono un privilegio – sì, privilegio, anche se oggi non si usa dirlo – delle donne: la straordinaria gioia di mettere al mondo, dalla propria carne, noi capaci di nulla, un uomo.

Signora ministro, auguri. Se lo goda almeno un po', il suo bambino. Tutto, di fronte a lui, può attendere. Non si perda l'inizio di un grande amore.

* da "Avvenire"

del 12 novembre 2009

emerge il fallimento di tutte le politiche per la famiglia proprio perché vuol dire che è mancata la tutela della maternità, della donna e della famiglia che tanto viene da tutti sbandierata. In passato, le madri, le nonne, mai avrebbero consentito ad una neo madre di stare i primi 40 giorni da sola con il proprio figlio; non era una legge ma una regola da tutti condivisa, che impediva alle madri

di rimanere da sole con i propri pensieri, con le proprie paure e permetteva loro di riposarsi (azione, quanto mai impensabile adesso) di recuperare le energie e di potersi anche abbandonare ad un pianto sapendo di essere sorrette e supportate da un familiare. Di grande aiuto sarebbe quindi per una neo mamma avere una solida rete affettiva, formata da parenti e amici che possano sorreg-



gerla nei momenti di sconforto senza mai banalizzare quello che le sta accadendo. Sarebbe utile anche una solida équipe, formata da psicologi, ostetriche e pediatri, che possa intervenire dopo il parto proprio al fine di sorreggere la neo mamma.

LA CULTURA DELLA MATERNITÀ

Oggi purtroppo la neo mamma quando torna a casa è sola; non si è perso solo il servizio di tutela della maternità ma anche la "cultura della maternità".

La puerpera oggi deve invece da subito dimostrare di essere in grado di badare non solo ai figli ma all'intera famiglia, senza cedimenti senza malinconia senza frustrazione. Una madre perfetta appunto, non può dire che è stanca, che vorrebbe riposare un po', deve solo dire che è felicissima; è felicissima di non dormire, di non avere più un minuto per sé, di sentire che la sua vita non le appartiene più. E sicuramente è felicissima, sicuramente è colma d'amore per il suo piccolo ma nello stesso tempo sarebbe opportuno che si sentisse legittimata a dire che è difficile occuparsi di un neonato, senza per questo sentirsi una cattiva madre. Sarebbe bello se le persone che la circondano oltre a dargli innumerevoli consigli e indicazioni sul che cosa si deve e non si deve fare, le dicessero anche che non deve essere una madre perfetta ma solo una madre sufficientemente buona.

Forse, se qualcuno accogliesse questa stanchezza e le facesse comprendere che deve dare a se stessa e al suo bambino il tempo per incontrarsi e ritrovarsi ogni giorno un po', e che è inevitabile fare degli errori, che non deve pretendere di fare tutto "al meglio" ma solo "del suo meglio", forse sareb-

be tutto più semplice. Se qualcuno le dicesse che si può e si deve chiedere aiuto e che le super mamme non esistono e non devono esistere perché sarebbero solo una triste parodia delle mamme false degli spot pubblicitari, forse queste neo mamme non si sentirebbero costantemente inadeguate. Forse sarebbe opportuno nei corsi di preparazione al parto modificare i programmi che non dovrebbero più avere come fine appunto la preparazione al parto ma la preparazione alla maternità e dedicare un po' più di tempo per dire alle future mamme e anche ai

futuri papà che dopo la nascita del bambino è normale avere paura, piangere per nulla e sentirsi confuse, ma che occorre la presenza di qualcuno che ascolti la sofferenza e che dia un senso a ciò che apparentemente senso non ha. Qualcuno che sappia però quando questi comportamenti superano il limite e senza indugio sappia allertare i servizi competenti, o anche semplicemente il medico di base per contenere gli affetti negativi, allora forse le neo mamme potrebbero vivere il miracolo della nascita con maggior serenità rendendo così più sereni anche i propri figli. Gli episodi che in questi anni sono accaduti dimostrano proprio come l'assenza della cultura della maternità, intesa come capacità di accogliere i propri figli e supportare le madri, leda alla base la capacità stessa delle donne di essere madri. La famiglia, per mille motivi non è più in grado di svolgere questo ruolo e attribuire un significato a tutto ciò che accade. "Occorre ritrovare un senso. Perché quando accade che vengano uccisi dei bambini - i bambini sono di tutti, non dei loro genitori - si produce, assurdamente, un dolore che sarebbe evitabile. Un dolore devastante e becero, insensato; e il segno, insieme, che si è perso senso e voglia di vivere. Che si comincia a perdere l'essenziale.

La disattenzione che riserviamo a chi vive con noi o accanto a noi porta a non accorgerci di quanto avviene nel chiuso della nostra anima, che non si fida neppure della comunicazione, perché teme che le sue parole possano non essere raccolte o addirittura sviliate. E quando la comunicazione collassa, quando la parola si sente vana, non resta che il gesto, per chiudere il discorso con una disperazione da cui non si sa come uscire" (Galimberti, "Repubblica", 27 maggio 2005).



DIFENSORE CIVICO: KAPUTT

di Alessio Affanni

Nella legge finanziaria per il 2010 diverse disposizioni intervengono sull'ordinamento degli enti locali, principalmente con l'obiettivo di una riduzione dei costi della politica locale. In particolare, si prevedono tagli al numero degli assessori che compongono le giunte comunali e provinciali e al numero dei consiglieri comunali e provinciali, da attuarsi alla scadenza degli attuali mandati, nonché la previsione della riduzione degli stipendi ai

Nella legge finanziaria per il 2010, della quale abbiamo esaminato i contenuti nel precedente numero, sono emerse una serie di disposizioni atte ad intervenire sull'ordinamento degli enti locali, principalmente con l'obiettivo di una riduzione dei costi della politica a livello decentrato. Tra le novità segnalate, l'eliminazione del difensore civico comunale. Cosa comporta?

consiglieri regionali (stabilendo che l'importo complessivo dei vari emolumenti non può superare l'indennità prevista per i membri del Parlamento). Le Regioni dovranno provvedere con propria legge alla soppressione delle Comunità montane e lo Stato cesserà di finanziarle. Cambiamenti anche per le circoscrizioni comunali, nelle quali i componenti, dei quali si riduce il numero, avranno esclusivamente un unico gettone di presenza e in nessun caso l'importo potrà essere superiore a quello previsto per un consigliere comunale. Un'ulteriore disposizione abolisce la figura del difensore civico comunale lasciando, però, quello delle Province. Le funzioni dei difensori civici comunali potranno quindi essere attribuite ai difensori civici provinciali, che si chiameranno "difensori civici territoriali". Le disposizioni troveranno attuazione alla scadenza dell'incarico dei difensori civici già eletti. Eccezioni saranno previste per realtà metropolitane come Roma, Milano, Torino e Napoli. Ci soffermiamo su quest'ultima disposizione per alcune considerazioni.

CHI È IL DIFENSORE CIVICO?

Ripartiamo dalla figura del difensore civico: chi è? Si tratta di un'autorità amministrativa, eletta dai consigli comunali, provinciali e regionali, con l'incarico di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, a garanzia di efficienza, correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Assolve alla sua funzione in piena autonomia e indipendenza ed è normalmente tenuto a presentare all'organo che lo ha eletto una relazione annuale sull'attività svolta. Possono rivolgersi al difensore civico, presentando un'istanza, i cittadini singoli o le associazioni. Il difensore civico a cui rivolgersi (laddove istituito) sarà quello del Comune, della Provincia o della Regione, a seconda della pubblica amministrazione competente (e responsabile) del procedimento amministrativo per il quale si richiede l'intervento. Ogni difensore civico, quindi, ha una specifica competenza territoriale. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi in alcuni casi (a seconda di cosa prevede lo statuto e il regolamento locale) può escludere o limitare la facoltà di proporre istanza all'ufficio del difensore civico. L'istanza al difensore civico non interrompe i termini di prescrizione o di decadenza, tranne nei casi di procedimento di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso in cui un cittadino rilevasse una disfunzione da parte dell'amministrazione può, quindi, presentare istanza di intervento, senza alcun costo; il difensore civico interviene dapprima esaminando l'istanza per accertarne l'ammissibilità. Se l'istanza è ammissibile, avvia un'istruttoria chiedendo, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione. Può consultare gli atti ed ottenerne copia, a fini istruttori, e ha il potere di convocare il responsabile della pratica per chiarimenti circa lo stato della stessa, allo scopo di ricercare soluzioni e, in caso, suggerendo agli amministratori proposte per innovazioni normative e amministrati-



nuova
proposta

ve. Ad oggi questa figura è stata istituita in 15 regioni e in molti enti locali. Non è invece mai stata prevista, nella legislazione italiana, l'istituzione di un difensore civico nazionale. Tra i difensori civici dei diversi livelli territoriali non esiste un rapporto gerarchico e il coordinamento tra i livelli, così come il monitoraggio sulle attività svolte, risulta piuttosto difficile.

PRO E CONTRO

Qualcuno ha osservato che l'abolizione della figura del difensore civico comunale (non quello provinciale) previsto nella nuova legge finanziaria non è stata una grande perdita.

In primo luogo perché tale figura era, per legge, di attuazione facoltativa (lo statuto comunale poteva prevederla o meno l'istituzione), in secondo luogo perché la nomina avveniva attraverso elezione di persone scelte dai governanti locali, cosa che evidentemente poteva creare una situazione di conflitto d'interessi, dove il controllore era nominato dal controllato.

Nel nostro ordinamento, l'istituzione del difensore civico era stata introdotta con l'emanazione del Testo unico delle leggi sull'autonomia locale del 2000, dove si autorizzavano gli enti locali comunali e provinciali a prevedere, nei propri statuti, l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità della pubblica amministrazione: era la figura istituzionale a cui il cittadino poteva segnalare abusi, ritardi o mancati adempimenti nell'attività della pubblica amministrazione locali, per la tutela dei propri diritti ed in presenza di un interesse attuale e concreto. Il difensore civico poteva altresì agire di propria iniziativa. In astratto, quindi, uno strumento, già ben conosciuto in ambito europeo (nei paesi scandinavi già da secoli), con cui contrastare i casi di cattiva amministrazione e in grado di garantire il cittadino nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione e nella tutela dei suoi interessi.

In realtà, come spesso avviene per buone disposizioni che però rimangono sulla carta, non tanto per incapacità ma per mancanza di volontà di attuarle, da più parti provenivano segnalazioni di come, in concreto, l'istituzione del difensore civico non avesse prodotto gli effetti sperati. E da alcune Regioni, inoltre, già arrivavano i se-

gni di un inizio di smantellamento dell'ufficio.

Due elementi essenziali dovevano caratterizzare questa figura istituzionale e il suo operato: essere strumento di tutela dei cittadini, come singoli o riuniti in organismi associativi atti alla difesa di interessi legittimi, e di conseguenza essere strumento di controllo sull'attività amministrativa e su eventuali abusi: un "uomo che fa da tramite", che poi sarebbe la traduzione letteraria di "Ombudsman", termine con cui in Europa viene definito il difensore civico. Ne deriva un requisito imprescindibile della persona incaricata di assolvere a tale funzione: deve avere competenza per il ruolo rivestito ed essere in una posizione di imparzialità e indipendenza nei confronti dell'amministrazione, cioè degli organi chiamati ad amministrare. L'incrinatura del meccanismo si è verificata nel momento in cui, in Italia, si è stabilito che fossero proprio tali organi di governo locale a nominarlo (di solito il consiglio comunale), mentre sarebbe stato più logico che fossero i cittadini stessi a sceglierlo tra una rosa di candidati. Un'ulteriore carenza è riscontrabile nelle funzioni a lui attribuite. Il difensore civico, infatti, ha potere di sollecitazione, invitando la pubblica amministrazione a rimuovere le cause che hanno determinato lamentele, ma non ha poteri costitutivi, cioè di porre in essere gli atti in luogo dell'amministrazione inadempiente, né potere di annullare atti illegittimi né tanto meno sanzionatori nei confronti dell'amministrazione stessa (per i quali occorre il ricorso alle vie giudiziarie).

IL BAMBINO E L'ACQUA SPORCA

Da un lato, quindi, assistiamo a scelte legislative nazionali di riforma della pubblica amministrazione improntate all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, ma dall'altro, un po' per ridurre le spese un po' per manifesta inoperatività indotta, si abolisce la figura del difensore civico, che avrebbe potuto sanare situazioni di conflitto tra pubblica amministrazione e cittadini evitando il ricorso al giudice; soprattutto laddove si consideri che i tribunali sono già intasati da pratiche, che i tempi di giudicato sono inevitabilmente più lenti e che quasi mai dall'irrogazione di una sanzione scaturisce un miglioramento dei servizi dell'ufficio sanzionato.



Il difensore civico, invece, proprio in quanto organo amministrativo, può essere l'espressione della capacità della pubblica amministrazione di auto-correggersi.

Inoltre, data la sua funzione di tramite tra cittadino e istituzioni, il difensore civico può risultare funzionale anche al sistema di valutazione e misurazione dell'attività della pubblica amministrazione e del personale addetto, in linea con l'intento dell'attuale governo di garantire al cittadino servizi sempre più efficienti e trasparenti, nonché di favorire l'"empowerment" del cittadino (riforma Brunetta).

Anziché eliminare l'ufficio del difensore civico, allora, sarebbe stato meglio riformarlo; se non come avviene in ambito europeo dove il difensore civico comunitario viene selezionato tramite un bando di concorso, almeno, prevedendo un sistema elettivo che coinvolgesse

i cittadini (esperienze di elezioni dirette dei difensori civici comunali da parte dei cittadini si sono avute a Gubbio, Follonica e Piombino), con delle preclusioni per quello che riguarda l'immediata eleggibilità di persone che siano state candidate alle elezioni comunali: in realtà, difatti, è spesso

accaduto che veniva nominato difensore civico il primo dei candidati non eletti. Inoltre era opportuno selezionare solo candidati in possesso di determinati requisiti e di chiara competenza, pubblicamente verificabile tramite il curriculum del prescelto. In Italia, invece, avendo previsto un sistema di nomina da parte degli organi governativi locali, la questione si è spesso risolta con l'individuazione di persone "vicine" a chi governava: l'effetto è stato, evidentemente, volutamente neutralizzante. Quindi si è assistito a episodi di brogli sulle nomine in caso di scelta tra più candidati, a stipendi gonfiati, fino a fenomeni di raddoppiamento, cioè alla nomina di due difensori civici per garantire sia la corrente al potere che quella all'opposizione (è avvenuto nel Comune di Roma anni fa). Evidentemente in Italia non è sempre possibile individuare una persona di acclarata indipendenza politica oppure non si riesce a pre-

scindere da fenomeni e situazioni di clientelismo. Tant'è che in alcuni casi, per fortuna isolati, gli eletti erano stati registrati proprio per coprire malefatte e la conferma la si poteva avere, in quei casi, anche leggendo i loro curricula, che non avevano spesso alcuna attinenza con il ruolo rivestito (c'è stato anche un caso di una persona indagata!). Lo stesso presidente dell'Andci, l'Associazione dei difensori civici italiani, Giuseppe Fortunato, aveva detto che si era arrivati ad un bivio e che, se non si cambiava, il difensore civico comunale si sarebbe estinto.

CONSIDERAZIONI... DI CHIUSURA

L'art. 2, comma 186 della Legge Finanziaria 2010, quindi, sembra favorire una soppressione già soppesata e... nell'aria, ma

che segna un passo indietro nell'ottica della democrazia e delle disposizioni dell'Unione Europea. Coloro che lamentano l'eliminazione del servizio, sottolineano che in alcune realtà è stato molto utilizzato e apprezzato dai cittadini e soprattutto fanno presente che l'eliminazione del difensore civico non ri-

duce significativamente le spese degli enti locali. Inoltre la disposizione (contenuta in una legge finanziaria dello Stato) è stata considerata un'ingerenza nell'autonomia degli enti locali da parte del Governo centrale, varata sotto le mentite spoglie di una misura finanziaria.

Una seria proposta di riforma avrebbe potuto rafforzare questo istituto, stabilire nuove modalità di elezione, condivise con la società civile, garantendo competenza, esperienza ed imparzialità dei selezionati, rafforzandone i poteri di intervento, anche raccordandosi al principio costituzionale che sancisce la sussidiarietà verticale dei poteri decentrati di Regioni, Province e Comuni. Ma se questa fosse stata la volontà si sarebbe già provveduto a istituire il difensore civico nazionale, per potenziare ed estendere il diritto alla buona amministrazione del cittadino a tutti i livelli; cosa che non è mai stata presa in considerazione...



nuova
proposta

LA MALATTIA SOSPENDE LE FERIE? NON SEMPRE

La ferie annuali sono, innanzitutto, un diritto costituzionale.

Cost. art.36 comma 3: ...*"Il Lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"*.

La trasposizione del principio costituzionale in legge ordinaria è operata dal Codice civile.

Cod.Civ. art. 2109 comma 2: "... (il lavoratore) Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative (abrogato), dagli usi o secondo equità".

Con l'avanzare della società del benessere, le ferie non sono più destinate al sollievo dalla faticosità del lavoro, bensì al recupero psico-fisico, concetto ben diverso. Esse divengono, di conseguenza, incompatibili con uno stato di insorgente malattia.

Dunque lo scopo delle ferie è cambiato: non servono più a "riposare". Infatti, se la loro finalità fosse ancora quella del riposo, esse sarebbero più che compatibili con una malattia: anzi, sia le ferie che la malattia richiedono intrinsecamente uno stesso comportamento, cioè "riposare". Vi sono, invece, delle nuove finalità, definite dalla stessa magistratura: recupero delle energie (neanche a dirlo) psicofisiche; soddisfacimento delle esigenze ricreativo-culturali; partecipazione alla vita sociale e familiare. Insomma divertimento, svago, piacevolezza.

E' evidente che l'insorgere di una malattia inibisce tutto ciò. In altre parole, la malattia "rovina le ferie": tal quale come il cattivo tempo, ovvero lo smarrimento del bagaglio. La Corte Costituzionale non poteva mancare di scongiurare l'incombente pregiudizio.

Sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Ma la malattia sospende SEMPRE le ferie? Su questo quesito, si è accapigliata la successiva giurisprudenza di legittimità.

Alcune pronunce sono favorevoli ad ammettere che in alcuni casi l'indisposizione non arrechi pregiudizio al godimento delle ferie (con prova a carico del datore di lavoro e valutazione del giudice del merito): Cass. N. 2515/1994; Cass. N. 6982/1994; Cass. N. 12998/1995; Cass. N. 3039/1997.

Altre sentenze, al contrario, si sono espresse nel senso che qualsiasi malattia insorta durante le ferie è in grado di sospenderle: Cass. N. 2704/1993; Cass. N.10110/1994; Cass. N. 6808/1996.

Alla fine, si è pronunciata risolutivamente la Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 1947/1998, che limita l'effetto sospensivo delle ferie alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle ferie.

Ma come è possibile al datore di lavoro, ignaro della diagnosi, controllare la compatibilità o l'incompatibilità della malattia rispetto alla fruizione delle ferie?

Della questione si occupa l'INPS.

Inps – Circolare n. 109 del 17.5.,1999

Controlli sanitari

3.1 Generalità

Il datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia con le ferie dovrà precisare espressamente, all'atto della richiesta del controllo, che si tratta di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale è chiesto di accertare le condizioni per l'interruzione delle ferie stesse, a partire da una data da indicare, che coincida con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.

Avuto riguardo alla nuova indicazione della Cassazione, secondo la quale, come detto, il datore di lavoro ha il potere di attivare controlli per provare l'inesistenza o l'irrilevanza della malattia a determinare l'interruzione del periodo feriale, la mancata verifica per fatto imputabile al lavoratore che faccia seguito a controlli richiesti dal datore di lavoro preclude la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva delle ferie.

Nel caso di controlli di ufficio, qualora il datore di lavoro riconosca (autonomamente oppure a seguito di specifica, diversa visita di controllo) l'effetto sospensivo in questione, le assenze rilevate saranno

sanzionabili solo per il periodo qualificabile ai fini previdenziali come malattia, e cioè, come detto, per il periodo che si colloca dal momento in cui esplica efficacia l'effetto sospensivo delle ferie (giorno di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia).

In calce alla presente nota si fornisce il fac-simile di richiesta all'Inps della visita di controllo ove si deve esplicitamente indicare che si tratta di malattia insorta durante il periodo di ferie. L'immediatezza della richiesta rispetto alla avvenuta conoscenza della malattia è essenziale; in caso di mancata effettuazione della visita, o mancato reperimento al domicilio, si potrà richiedere il controllo una seconda volta. In ogni caso, se il dipendente non viene reperito al domicilio dichiarato, la trasformazione non avviene, l'Inps non eroga l'indennità e le ferie proseguono fino alla data programmata.

Da quando, comunque, decorrerebbe la malattia in sostituzione delle ferie?

E' sempre l'Inps a rispondere.

Inps – Circ.n.109 del 17.5.1999

1 Decorrenza della malattia che interrompe le ferie.

In base all'anzidetto principio, qualora il datore di lavoro riconosca, autonomamente ovvero (vds. in appresso) a seguito di specifico accertamento sanitario - da richiedere all'INPS o alla ASL, come di consueto -, l'effetto sospensivo della malattia sulle ferie, la data di inizio dell'evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della comunicazione (effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato, ecc.) dell'intervenuto stato di malattia.

Allo scopo i datori di lavoro dovranno in linea ge-

nerale (pure, cioè, in assenza di richieste di controlli) comunicare tempestivamente all'INPS - ovviamente per i soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia- la data in questione.

Detta data sarà di conseguenza presa a riferimento ai fini del computo della carenza e del 21° giorno da cui è elevata la misura dell'indennità, tenendo presente che gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di malattia (data che può non coincidere con quella di ricezione della certificazione), seppure compresi nel periodo certificato non sono imputabili a "malattia" bensì a "ferie" e quindi non dovranno essere neppure conteggiati nel periodo massimo indennizzabile.

In sostanza, la malattia sostituisce le ferie solo dal momento in cui il datore di lavoro ne viene posto a conoscenza: il periodo precedente (anche se, in ipotesi, coperto da certificato medico) viene in ogni caso considerato ferie. La conoscenza della malattia avviene nei consueti modi: certificato medico, comunicazione del recapito se diverso da quello registrato all'assunzione o successivamente.

Dal punto di vista amministrativo, se l'insorta malattia finisce dopo la data di fine-ferie programmata, il lavoratore è considerato in malattia fino a guarigione e le ferie non usufruite vengono accantonate per una successiva fruizione.

Qualora il lavoratore guarisca prima della fine del periodo programmato di ferie, usufruirà delle ferie residue secondo programma, salvo recuperare successivamente quelle non utilizzate.

E' in ogni caso escluso che il lavoratore prolunghi autonomamente il periodo di ferie rispetto al programma. Egli dovrà dunque riprendere sempre il lavoro, o alla fine delle ferie o alla fine della malattia.

Fac simile di richiesta di visita di controllo

All'Inps/Asl

Ogg.: richiesta di visita di controllo per malattia insorta durante le ferie (art.5 L.300/70 – Circ. Inps 17.5.99 n. 109)

La scrivente.....con sede in...Via...chiede l'effettuazione di una visita di controllo domiciliare del proprio dipendente sig./ra ...al seguente indirizzo:

Via... n....Comune...

Ai sensi della Circolare Inps n. 109 del 17.5.99, si precisa che si tratta di malattia insorta durante il periodo di ferie programmate dal....al....

La comunicazione di malattia è pervenuta in data ...

La scrivente chiede di accertare l'esistenza dell'inidoneità lavorativa nonché l'idoneità della notificata malattia a sospendere il decorso delle ferie.

In attesa del Vs. referto medico-legale, si inviano distinti saluti.



nuova
proposta

RSA IN PROVINCIA DI VARESE: QUALI SVILUPPI?

di Marco Petrillo *

Sempre da più parti veniamo sollecitati a raccogliere idee, a riflettere sui fenomeni del nostro settore di appartenenza, il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali da parte dei nostri associati e dall'intero sistema RSA provinciale. E come associazione maggiormente rappresentativa nel nostro territorio abbiamo organizzato un congresso provinciale nel mese di ottobre 2009 nella splendida cornice di Villa Ponti in Varese – **“La rete di assistenza sociale e sanitaria: il sistema RSA in Provincia di Varese”**; è stata un'utile e produttiva occasione creata come momento di confronto e di approfondimento, un confronto costruttivo e propositivo che ha visto intervenire e portare un contributo importante tutti gli attori della nostra rete di servizi provinciale e regionale dall'ambito politico, all'ambito istituzionale dell'asl competente (interventuti il direttore generale e funzionari della direzione sociale), della principale azienda ospedaliera provinciale con il proprio direttore generale e di funzionari rappresentanti i piani di zona e le politiche sociali in genere. Non sono mancati, nella seconda parte, del congresso momenti di approfondimenti tecnici in campo legale ed accademico con l'intervento del Dr Antonio Sebastiano direttore dell'osservatorio italiano RSA presso il centro ricerca CREMS dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (Va).

Il sistema del welfare provinciale ha subito molte trasformazioni negli ultimi anni nella cornice del passaggio da “welfare state” a “welfare community”. In questa trasformazione si evidenzia il passaggio delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da strutture di ricovero ed assistenza di persone anziane a residenze specializzate in cura ed assistenza integrata socio sanitaria verso persone anziane non autosufficienti disabili a forte valenza sanitaria (politiche long term care). Tali concetti, inseriti in un quadro normativo regionale in cui si evidenzia il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, richiede una programmazione nego-

ziata tra i diversi attori del sistema e riporta come esigenza fondamentale concetti di integrazione socio sanitaria come risposte obbligate al grande cambiamento della domanda dovute:

- aumento delle condizioni di fragilità della popolazione;
- aumento quarta età (ultraottantenni); in provincia di Varese si registra un aumento annuo tra 5-6 per cento;
- riduzione tasso natalità e frammentazione strutture familiari (aumento anziani soli, riduzione della capacità di cura da parte delle famiglie);
- miglioramento dell'efficacia della ricerca scientifica, sanitaria e farmacologica che tendenzialmente allungano l'età media delle persone, accompagnata dalla produzione di protocolli sanitari e prassi tecniche sempre più specializzate a forte valenza sanitaria;
- presenza di risorse economiche scarse e comunque non in linea con i trend demografici;
- incompleta e, in alcuni casi errata, impostazione dei percorsi scolastici formativi che registrano, ad esempio, un cronico e assurdo deficit oramai decennale di figure infermieristiche.

In riferimento a quanto sopra è emersa l'esigenza di riorientare il sistema di offerte delle cure sanitarie ospedaliere di tipo acuto intensivo alle cure territoriali residenziali e domiciliari sociosanitarie di tipo cronico e continuativo. La Regione Lombardia, a partire dalla legge 31/97, ha definito il sistema R.S.A. regionale. La situazione attuale presenta luci e ombre ed è compito degli attori del sistema apportare contributi e favorire approfondimenti gestionali e organizzativi circa i modelli di offerta ottimali nella conduzione dei sistemi dei servizi.

Ruolo della nostra associazione, soprattutto nell'ultimo triennio, è migliorare e favorire sviluppo di una “cultura aziendale di programmazione e produzione di servizi” volta all'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili. Abbiamo attivato e potenzia-



.....

Dati Provincia di Varese 2008 (fonte regione Lombardia):

- 50 RSA accreditate con il SSR
 - n. 6.600 circa anziani assistiti su n.4.742 posti letto
 - 77.059 anziani > 75 anni
 - Impiegati 4.200 dipendenti circa (senza considerare appalti esternalizzati) per un minutaggio medio complessivo per ospite/settimana di 1.191,25 (contro 901 minuti di standard regionale) – terza provincia lombarda per minutaggio
 - 65 ml di euro incassati come contributi regionali (media euro 39,39/die per ospite) su un volume di affari complessivo di euro 160 ml
 - Retta media praticata die anno 2008 euro 55,93
 - Perdita economica complessiva di settore anno 2008 circa euro 5 ml
-

to l'offerta formativa di primo e secondo livello, stringendo accordi con enti pubblici e privati; abbiamo collaborato alla nascita del primo Osservatorio Nazionale sulle RSA e del primo master universitario in economia e management delle residenze sanitarie assistenziali, entrambi organizzati dall'Università Liuc Carlo Cattaneo di Castellanza; abbiamo messo in rete le RSA associate favorendo la cultura del confronto, dello scambio delle eccellenze e della logica della rete dei servizi provinciale.

Apprezzabile da parte del legislatore regionale e dell'ASL di competenza di individuare soluzione diversificatorie della gamma dei servizi, come ADI, SAD, stati comatosi e progetti innovativi (housing infermieristico, letti di sollievo) che riconoscono e rinforzano il ruolo delle RSA all'interno della rete dei servizi socio sanitari.

Certamente è inconfutabile, in questa fase storica, riconoscere alle RSA un ruolo centrale e per certi versi unico come **unità di offerta di integrazione socio sanitaria**; il sistema RSA si pone in una posizione centrale tra un settore di pura sanità a valenza ospedaliera e un sistema di politiche sociali, prevalentemente comunali (anche attraverso la programmazione dei piani di zona dopo l'emanazione della legge 328/00); ne consegue che, sia dall'una che dall'altra parte le RSA raccolgono le criticità ovvero le dimissioni precoci ospedaliere e la riorganizzazione in atto del sistema ospedaliero regionale volto alla specializzazione sulle acuzie sviluppato su un numero di posti letto sempre più razionalizzato. Dal lato delle politiche sociali, in un contesto di risorse finanziarie a volte costanti e spesso decrescenti, si fatica a valorizzare il ruolo delle RSA nel contesto delle reti dei servizi sociali ed assistenziali, perdendo, a nostro avviso, un'occasione unica di valorizzazione ed integra-

zione del sistema RSA in ordine alla propria dimensione, organizzazione e professionalità prodotte. A tal fine è possibile ipotizzare un sistema di accreditamento sociale che permetta al nostro settore di appropriarsi dello spirito e della "mission" con il quale è nato ed è stato costituito.

In quest'ottica le RSA richiedono e si candidano a pieno titolo a diventare attori qualificati e strutturati sia accanto agli enti ospedalieri da una parte, andando a coprire l'intero segmento inesplorato e in continua crescita di posti di medicina intermedia sia accanto al sistema delle politiche sociali che, in un'ottica di integrazione socio-sanitaria, trovano nel sistema RSA un'unità di offerta a costi contenuti (rispetto ai costi ospedalieri) e soprattutto profondi conoscitori e di forte radicamento nel territorio di presenza. Si registrano RSA nella Nostra provincia che da più di 50 anni o addirittura 100 anni servono il territorio di appartenenza.

Quindi si auspica la nascita di un percorso di liberalizzazione, nel rispetto dei ruoli e delle specificità ospedaliere, del sistema di accreditamento sanitario e dal decollo del sistema di accreditamento sociale. Ogni RSA, in riferimento alla posizione territoriale, alla complessità e alla natura dei bisogni presenti e alla sua collocazione della rete dei servizi sia in grado di scegliere la specializzazione della quale vuole dotarsi.

Il percorso di integrazione è già in atto negli ultimi anni spinto dalla necessità di rispondere in modo adeguato al soddisfacimento di bisogni socio sanitari di natura complessa; non si può non evidenziare il ritardo con il quale i legislatori nazionali e regionali si trovano al fine di tramutare in regole e norme la situazione fattuale: perno centrale dei servizi socio sanitari.

Si richiede ai nostri legislatori una maggiore integrazione e collaborazione tra gli assessorati alla Sanità e alla Famiglia e Solidarietà Sociale volte all'ottimizzazione e all'allocazione delle risorse in modo razionale ed efficace per i bisogni dei cittadini; vige ancora la mentalità troppo locale fine a se stessa.

Negli ultimi mesi si registra una produzione normativa regionale finalizzata al mantenimento dell'accreditamento corporata e, a volte inutile, poiché denotano una richiesta continua di dati fine a se stessa la cui elaborazione non produce valore aggiunto per alcuno degli attori del sistema; la produzione normativa è motivo di assorbimento di ri-



CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Le novità introdotte dalle Linee Guida

di Fernando Gioia

Nella paesi della comunità europea circa il 40% dei consumi energetici è utilizzato per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici e per la produzione di acqua calda per usi sanitari.

In Italia la maggior parte degli edifici, per far fronte al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed alla produzione di acqua calda, consuma una quantità di energia straordinariamente elevata.

In un appartamento di 100 mq., per il solo riscaldamento degli ambienti, si consumano in media 15.000 Kilowattora ogni anno.

Per rendere evidente la grande quantità di energia sprecata è sufficiente considerare che se si realizza un edificio ed il relativo impianto di riscaldamento secondo le tecnologie costruttive più moderne in tema di risparmi energetici, è possibile garantire il riscaldamento di 100 mq. con soli 1500 Kwh l'anno.

La Comunità Europea, da molti anni, si è posto il problema di migliorare l'efficienza delle costruzioni per ottenere grandi risparmi energetici; nel 2002 ha, perciò, emanato una specifica direttiva (2002/91/CE) sul rendimento energetico in edilizia.

L'Italia con grande ritardo ha emanato le norme e le procedure per il recepimento della direttiva europea ed oggi, dopo circa 7 anni, non ha ancora definito completamente l'iter legislativo concernente la direttiva 2002/91/CE.

Un passo importante nella definizione del processo legislativo è avvenuto il 10 luglio 2009 allorché sono state pubblicate le tanto attese **linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici**.

Ad oggi, per il completamento delle norme, mancano solamente i decreti che definiscono i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica e le norme per il condizionamento estivo e per l'illuminazione artificiale degli ambienti.

Con la pubblicazione delle linee guida, sono stabilite le procedure per la certificazione energetica degli edifici.

Queste procedure si applicano immediatamente nelle regioni che fino ad ora non avevano definito una propria procedura per la certificazione degli edifici; nella altre regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta, e nelle province autonome di Bolzano e Trento continueranno ad applicarsi le procedure già stabilite dalle relative leggi regionali anche se, per esse permane l'obbligo di adeguare la propria legislazione per renderla conforme ai contenuti essenziali delle linee guida.

Quali sono gli obiettivi che la Comunità europea si è posta con certificazione energetica degli edifici?

1. Fornire agli acquirenti degli immobili una informazione chiara sui livelli di consumo energetico ed un elemento di raffronto tra le varie unità immobiliari. In tal modo la scelta di acquisto ed il valore dell'immobile può essere effettuata anche con riferimento all'efficienza energetica e, di conseguenza ai costi di gestione.
2. Dare informazioni ai proprietari di unità immobiliari sugli interventi utili alla riduzione dei consumi energetici. La certificazione, infatti, non si deve limitare alla individuazione della classe energetica dell'edificio ma deve individuare gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica.

Il certificato energetico deve riportare le seguenti informazioni:

- L'individuazione dell'edificio o dell'appartamento;
- I dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio;
- I valori previsti dalla normativa vigente;
- La classe energetica dell'edificio indivi-



nuova
proposta

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNATI TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI AVVENUTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2007 DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ')

(Decreto del presidente della regione 4 giugno 2009, n. 149 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009)

Con il regolamento in esame la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8bis, 3° comma legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (*"Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"*), disciplina i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, anche in relazione al numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione e di erogazione agli aventi diritto degli assegni tantum correlati alle nascite ed alle adozioni di minori avvenute a far data dal 1° gennaio 2007.

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere: a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori; b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive; c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'autorità giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive; d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore; tali condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

L'assegno può essere erogato al genitore beneficiario che abbia presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione di un minore, in quanto sia avvenuta a partire dal 1° gennaio 2007; almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, almeno una delle seguenti condizioni: a) essere residente, da almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Nel caso di residenza non continuativa nel territorio nazionale la somma dei diversi periodi di residenza inferiori a dieci anni deve risultare pari o superiore a dieci anni; b) aver prestato attività lavorativa, per almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio

della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il genitore ed il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l'assegno devono in ogni caso essere residenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda di assegno.

Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, per la cui nascita o adozione è richiesto l'assegno, è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998; l'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad Euro 30.000,00.

L'importo dell'assegno da erogare è differenziato a seconda che il minore per la cui nascita o adozione sia richiesto il beneficio sia il primo figlio, il figlio successivo al primo o sia nato da parto gemellare; nel caso di nascita o adozione di un primo figlio è concesso l'importo base dell'assegno compreso tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 1.000,00; nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo e di figli gemelli, l'importo base dell'assegno è aumentato di un valore compreso tra un minimo del trenta ed un massimo del cento per cento.

In ogni caso l'ammontare degli assegni erogabili è fissato annualmente con deliberazione della giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

La domanda volta ad ottenere l'erogazione dell'assegno deve essere presentata al comune di residenza del richiedente alla data di presentazione della stessa e nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto l'assegno; nel caso di adozione il termine perentorio decorre dalla data del provvedimento di adozione. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nonché da un'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati.

All'istruttoria delle domande provvedono i comuni interessati che procedono altresì alla concessione ed erogazione dell'assegno a favore degli aventi diritto.

Il regolamento prevede inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 bis, 2° comma legge regionale n. 11/2006, l'assegno è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

In ultimo si prevede che per le nascite e le adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 e comunque prima dell'entrata in vigore del regolamento, la domanda di assegno è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI

(Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009)

Con la legge in parola la Provincia autonoma di Trento si propone di promuovere e rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita pubblica e sociale.

A tal fine la Provincia sostiene l'attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo il coordinamento con le finalità e gli organismi istituiti dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*), e dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente *"Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)"*.

Per il raggiungimento delle finalità sopra citate viene istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, nonché luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani, all'interno del quale possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche, con particolare riferimento alle seguenti materie: istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità; educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni; formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute; sport, cultura e attività per il tempo libero.

Il consiglio provinciale dei giovani al fine di disciplinare il proprio funzionamento approva un regolamento; può inoltre promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e sulla partecipazione dei giovani nell'Unione europea. Alle attività ed alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale.

La legge stabilisce inoltre che il consiglio provinciale dei giovani è composto di un massimo di trentacinque giovani di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni, eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta provinciale degli studenti istituita dall'art. 40 della legge provinciale sulla scuola.

La consulta provinciale degli studenti, d'intesa con la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce con regolamento la composizione del consiglio provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri, nonché di giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*).

La legge stabilisce inoltre che il presidente del consiglio provinciale dei giovani ed il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, con cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative proposte.

Nel caso di assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani il Presidente del Consiglio provinciale può richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Da parte sua il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che ne riferisce ai consiglieri provinciali, le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni in merito ad argomenti di particolare rilevanza.

REGIONE UMBRIA - ISTITUZIONE DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE NELLA REGIONE UMBRIA

(Legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009)

Con la legge regionale n. 6 del 2009 la Regione Umbria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 62 dello statuto regionale, ha istituito il Centro per le pari opportunità, inteso come organismo regionale di parità con il compito di concorrere, unitamente al Consiglio regionale, alla Giunta ed al suo Presidente, alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi ed alla promozione delle politiche di genere.

A tal fine la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per garantire il superamento di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, ancora esistente nei confronti delle donne; allo stesso tempo la Regione favorisce l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonché nell'azione politica e programmatica regionale.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 dello statuto la Regione, con il concorso del Centro per le pari opportunità, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica, in particolare favorendo l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari; favorendo l'accesso delle donne ai posti di lavoro e l'incremento delle opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne; promuovendo e sostenendo iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori; favorendo l'inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali; promuovendo la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o

designazione è di competenza della Regione; adottando la Carta europea per l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne nella vita locale e promuovendone l'adozione da parte di province e comuni; promuovendo iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne; sostenere l'integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l'Università degli studi e l'Università per stranieri di Perugia; sostenendo l'imprenditorialità femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne; mettendo in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere; promuovendo iniziative che favoriscano l'integrazione delle donne migranti.

La Regione promuove inoltre l'adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile ed orienta la propria attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

Il Centro per le pari opportunità è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (*"Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale"*); si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche; è gestito secondo criteri di efficacia ed efficienza.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge il Centro: promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con l'Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, in merito alle problematiche connesse alla differenza sessuale, curandone la raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni; predispone progetti in materia di parità e pari opportunità, fornendo indicazioni alla Regione ai fini della redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale; vigila sull'applicazione delle leggi di parità esistenti e presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale; esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale, sugli strumenti di programmazione, nonché sugli atti di carattere generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi; svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle donne, nonché di orientamento verso prestazioni messe a disposizione da altri enti e istituti; svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari; promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 2 della legge.

La legge attribuisce al Centro per le pari opportunità il ruolo di punto di riferimento e di confronto sia di soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province, sia di soggetti privati, con riferimento in particolare alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria ed alle associazioni ed ai gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività di

informazione e consulenza in materia di parità; promozione di iniziative culturali; verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità regionale, sull'applicazione delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne.

Il Centro, nell'esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti e gli organismi preposti alla realizzazione della parità tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale, nazionale ed europeo.

Di intesa con il Presidente della Giunta o un suo delegato il Centro convoca, con cadenza almeno annuale, l'assemblea regionale composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti all'elenco di cui all'art. 8 della legge e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze politiche, al fine di illustrare e discutere l'attività svolta.

Annualmente il Centro invia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti dell'assemblea regionale sopra indicata una relazione sull'attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità previsti dalla legge, da portare all'esame del Consiglio regionale.

Il centro può inoltre chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

La legge prevede infine l'istituzione presso il Centro dell'elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, la cui gestione è affidata al responsabile del Centro il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.

Possono essere iscritte nell'elenco, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni ed i movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda finalità tra quelle previste dalla legge.

REGIONE VENETO - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE CURE PALLIATIVE AI MALATI IN STATO DI INGUARIBILITÀ AVANZATA O A FINE VITA E PER SOSTENERE LA LOTTA AL DOLORE.

(Legge n. 7 del 19 marzo 2009 – Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009)

Con la legge in parola la Regione Veneto ha inteso garantire adeguate cure palliative in favore dei malati in condizioni di inguaribilità avanzata o a fine vita, allo scopo di assicurare agli stessi ed ai loro familiari una migliore qualità di vita, nonché l'accessibilità a trattamenti antalgici efficaci disciplinando il sistema di tutela delle persone con dolore.

Le cure palliative sono erogate secondo i desideri del malato e dei suoi familiari o di chi esercita la patria potestà, prevalentemente a domicilio o all'interno di strutture residenziali dedicate alle cure palliative, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero.

Le aziende unità locali socio sanitarie garantiscono l'offerta di cure palliative a livello di singolo distretto tramite un nucleo specificatamente dedicato che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato impegnate nello stesso ambito. Nel caso in cui particola-

ri condizioni lo rendessero più vantaggioso, possono essere individuati nuclei interdirezionali.

Il nucleo di cure palliative è formato da medici con esperienza in cure palliative, psicologi, infermieri ed operatori socio sanitari, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

In presenza di condizioni particolarmente complesse riferite ai malati o ai loro familiari, il nucleo di cure palliative può avvalersi del contributo di assistenti sociali, riabilitatori ed educatori per specifici aspetti di cura e assistenza.

La legge precisa che il nucleo di cure palliative: individua il bisogno del malato e della sua famiglia; provvede alle modalità di intervento e di assistenza adeguate all'evoluzione della patologia, secondo efficacia e nel rispetto della dignità della persona; gestisce la rete per le cure palliative nel rispetto dei desideri del malato e della continuità delle cure; fornisce consulenza a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che ospitano temporaneamente o stabilmente malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

La rete per le cure palliative è formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali, questi ultimi denominati hospice. La realizzazione e la gestione dei servizi di rete, o di parte di questi, possono essere affidate dalle aziende sanitarie a terzi, fermo restando che gli ingressi sono decisi dal nucleo di cure palliative di riferimento.

La legge stabilisce inoltre che, tenuto conto del numero contenuto dei casi e della specificità delle competenze necessarie, l'assistenza in favore dei minori in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita è affidata al Centro di riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica pediatrica, istituito presso l'Azienda ospedaliera di Padova con deliberazione della Giunta regionale n. 4029 del 19 dicembre 2003 "*Attivazione della rete regionale di assistenza ai minori con patologia inguaribile-terminale e istituzione del Centro di riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica pediatrica presso l'Azienda ospedaliera di Padova*".

I pediatri di libera scelta, per i propri assistiti, e le aziende ULSS, con proprio personale medico e infermieristico afferente alle unità operative di pediatria e debitamente formato alle cure palliative pediatriche, collaborano con il Centro di riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica pediatrica ogni qualvolta si presenti un minore in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

Mediante regolamento regionale vengono definiti: gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale dei nuclei per le cure palliative, in rapporto alla popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, con riferimento all'assistenza domiciliare; nonché la tariffazione specifica delle giornate di cura erogate a livello domiciliare, in hospice e per le prestazioni nel regime ambulatoriale, rivolte all'adulto e al minore.

La legge definisce hospice una struttura di ricovero specifica per le cure palliative organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente; il ricovero all'interno dell'hospice è deciso dal nucleo di cure palliative.

Le aziende ULSS si dotano di uno o più hospice in ragione

della popolazione assistibile; in ogni caso, al fine di consentire ad ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita di essere ricoverato in un hospice, secondo le proprie necessità di cura, è garantito l'accesso presso le strutture di altre aziende, in base ad una valutazione di priorità fondata sulle condizioni cliniche e sociali.

La legge riconosce inoltre ad ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita il diritto ad avere un operatore referente, denominato case-manager, individuato tra il personale che compone il nucleo di cure palliative, con compiti: di facilitazione comunicativa tra lui e il resto degli operatori che lo curano; di organizzazione dell'accesso alle prestazioni sanitarie e sociali che si rendessero necessarie.

Tenuto conto delle particolari condizioni cliniche in cui versa e della disabilità di cui soffre, il malato deve poter accedere a percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari anche presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private provvisoriamente accreditate, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*", non appartenenti alla rete dei servizi di cure palliative.

La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative presso le aziende ULSS, riservando la priorità a progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati negli ultimi tre mesi di vita dei malati con riconversione delle risorse ospedaliere verso la domiciliarità delle cure.

Infine la legge riconosce che all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate: ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo; la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull'accesso al trattamento antalgico; la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.

Presso la Giunta regionale è istituito un Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, facente capo alla struttura regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, con il compito di definire le linee guida e le raccomandazioni per conseguire, nell'intero territorio regionale, livelli uniformi di erogazione e accesso alle cure palliative e ai trattamenti antalgici; fornire i supporti tecnici e formativi per il personale dipendente e convenzionato impegnato stabilmente, o prevalentemente, nelle cure palliative e nella lotta al dolore; offrire consulenza metodologica alle aziende ULSS per la stesura e realizzazione di programmi di cure palliative e di lotta al dolore; valutare l'attuazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo delle cure palliative e la lotta al dolore sull'intero territorio regionale, dandone adeguata informazione; supportare tecnicamente la programmazione regionale destinata allo sviluppo delle cure palliative e della lotta al dolore; trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale una relazione analitica circa l'esito delle cure palliative e la gestione dei servizi erogati dalle reti per le cure palliative, nonché sui programmi e sulle iniziative di lotta al dolore regionali e presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate.

QUOTE ISCRIZIONE UNEBA 2010

Le quote di iscrizione nazionali sono rimaste invariate rispetto al 2009.

QUOTE NAZIONALI

Valide per Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

- Scuole materne, euro 50
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 120
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 150
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 250
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 300
- Sostenitori, euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Mirandola 15- 00182 Roma, utilizzando bollettini postali
- sul conto corrente postale: codice Iban: IT 45 Z 07601 03200 000018680009
- sul conto corrente bancario 90490/97 presso Banca Intesa Sanpaolo, ag.113 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT 68 R 03069 05041 000009049097

Si raccomanda, al momento del pagamento di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente che rinnova la quota, per evitare disguidi dovuti a casi di omonimia.

(segue da pag.16)

RSA IN PROVINCIA DI VARESE: QUALI SVILUPPI?

sorse professionali ed economiche continue all'interno delle RSA che si traduce in un decrescente attenzione e presenza degli operatori nell'assistenza alle persone anziane.

Non possiamo, inoltre non evidenziare, la necessità di revisionare il sistema di classificazione SOSIA in vigore perché non fotografa in maniera appropriata la situazione sanitaria dei nostri ospiti ed è colpevolmente lacunosa nella parte sociale ed assistenziale, parte che assorbe il più alto numero di risorse finanziarie in un bilancio economico.

E' arrivato anche il momento, infine, di individuare soluzioni legislative volte alla razionalizzazione dell'offerta produttiva che possa anche prevedere accorpamenti di RSA di piccole e/o piccolissime dimensioni all'interno della rete dei servizi territoriali, favorendo la nascita di economie di scala con l'unico scopo di offrire servizi a prezzi contenuti.

*Presidente provinciale UNEBA Varese

(segue da pag.18)

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

duata da una lettera dalla A (massima efficienza) alla G (efficienza energetica minima);

- Le raccomandazioni per ridurre consumi energetici;
- I riferimenti del tecnico che ha effettuato la certificazione;
- L'indicazione degli strumenti di valutazione, delle metodologie e dei software utilizzati.

Per gli edifici ad uso collettivo (Collegi, conventi, ecc.) la prestazione energetica è indicata dal numero di Kwh per m³ e per anno convenzionalmente necessari alla climatizzazione, illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria per l'edificio.

L'attestato di certificazione energetica ha validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato:

- a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che **riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;**
- b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico, di superficie superiore ai 1.000 metro quadrati, l'attestato di certificazione energetica deve essere affisso all'interno dell'edificio in un luogo ben visibile.

I tecnici che redigono la certificazione energetica dell'edificio devono possedere requisiti professionali di competenza documentabili, essere indipendenti e non possono intervenire in alcun modo nella fase di progettazione o esecuzione dell'opera.



nuova
proposta

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

8 MARZO: RISERVATO ALLE DONNE

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni....

Però ciò che è importante non cambia;

la tua forza e la tua convinzione non hanno età.

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza.

Dietro ogni successo c'è un'altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite... insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te.

Fai in modo che invece di compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerli mai!

Madre Teresa di Calcutta

*nuova
proposta*

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307